Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° | **Roma - Martedì, 31 gennaio 1928 - Anno VI** | **Numero 25**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 356.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2706.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 176, contenente l'autorizzazione alla fusione di alcuni Istituti di credito della Venezia Tridentina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 357.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2705.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 262, che reca modificazioni al R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, sulla costituzione delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 358.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2708.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della convenzione 1° aprile 1927 stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 aprile 1927, n. 647, riguardante l'approvazione della convenzione 1° aprile 1927, stipulata col comune di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 359.

REGIO DECRETO 15 gennaio 1928, n. 48.

Revoca del R. decreto 29 gennaio 1925, n. 223, col quale la « Federazione Pro-Montibus » di Roma fu eretta in ente morale

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 gennaio 1925, n. 223, con cui si provvede all'erezione in ente morale della « Federazione Pro-Montibus » con sede in Roma;

Riconosciuto che l'attività svolta dal detto ente non è in piena armonia con la propria funzione, nè affiancatrice efficace e disciplinata dell'azione governativa nel campo dell'economia montana;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' revocato il Nostro decreto 29 gennaio 1925, n. 223, con cui la « Federazione Pro-Montibus », residente in Roma, fu eretta in ente morale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 198. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 360.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1927, n. 2703.

Esecuzione della Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico per la navigazione aerea e del relativo Protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere allo scambio delle ratifiche della Convenzione per la navigazione aerea, firmata in Berlino, fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico, il 20 maggio 1927;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico per la navigazione aerea e al relativo Protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 188. — CASATI.

Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico relativa alla navigazione aerea.

SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA

e

IL PRESIDENTE DEL REICH GERMANICO,

egualmente convinti dell'interesse reciproco che hanno l'Italia e la Germania a facilitare, per fini pacifici, le loro relazioni aeree e, in generale, le relazioni internazionali per via aerea,

hanno risoluto di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno designato per loro plenipotenziari, rispettivamente:

Sua Maestà il Re d'Italia

Sua Eccellenza il conte Luigi Aldrovandi Marescotti, conte di Viano, Cavaliere di Gran Croce del Suo Ordine della Corona d'Italia, Suo Ambasciatore a Berlino,

Il Presidente del Reich Germanico

Sig. dott. Gustav Stresemann, Ministro degli affari esteri,

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà, in tempo di pace, agli aeromobili dell'altro Stato contraente, regolarmente in esso immatricolati, la libertà di passaggio al di sopra del proprio territorio, purchè siano osservate le condizioni stabilite nella presente Convenzione.

E' inteso, tuttavia, che l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari con o senza scalo, passanti al disopra del territorio di una delle Alte Parti contraenti, da parte di imprese appartenenti all'altra Parte contraente, saranno subordinati ad uno speciale accordo tra le più Alte Autorità aeronautiche dei due Stati.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà inoltre all'altro Stato contraente il trattamento della nazione più favorita, per tutto quanto concerne i reciproci rapporti in materia di navigazione aerea commerciale.

Ai sensi della presente Convenzione, per territorio di uno Stato si intenderà il territorio della madre patria e delle colonie, unitamente alle sue acque territoriali.

Per aeromobili si intendono gli aeromobili privati e gli aeromobili di Stato adibiti esclusivamente a servizi commerciali.

Art. 2.

Gli aeromobili appartenenti ad una delle Parti contraenti, i loro equipaggi ed i passeggeri, quando si troveranno sul territorio dell'altro Stato, saranno sottoposti alle obbligazioni risultanti dalle prescrizioni in vigore presso lo Stato sorvolato, principalmente a quelle riguardanti la navigazione aerea in genere, in quanto esse si applichino a tutti gli aeromobili esteri senza distinzione di nazionalità, i diritti doganali e gli altri diritti fiscali, i divieti di importazione e di esportazione, il trasporto delle persone e delle cose, la sicurezza e l'ordine pubblico. Saranno inoltre sottoposti alle altre obbligazioni risultanti dalla legislazione generale vigente, salvo contrarie disposizioni della presente Convenzione.

Il trasporto commerciale di persone e di cose fra due punti del territorio nazionale potrà essere riservato agli aeromobili nazionali.

Le materie combustibili che si trovano a bordo sono esenti da dogana.

Art. 3.

Ciascuna delle Parti contraenti potrà proibire la navigazione aerea al disopra di determinate zone del proprio territorio, a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, tra gli aeromobili nazionali e quelli appartenenti all'altro Stato. Ciascuno degli Stati contraenti dovrà far conoscere all'altro Stato le zone di territorio al disopra delle quali è vietata la navigazione aerea.

Inoltre, ciascuna delle Parti contraenti si riserva il diritto di limitare o di proibire provvisoriamente, in tempo di pace, in tutto o in parte, per circostanze eccezionali e con effetto immediato, la navigazione aerea al disopra del proprio territorio, a condizione che non sia fatta alcuna distinzione a tale riguardo fra gli aeromobili appartenenti all'altro Stato contraente e quelli appartenenti a qualsiasi altro Paese straniero.

Art. 4.

Ogni aeromobile che voli sopra una zona vietata dovrà, appena se ne accorga, fare il segnale di allarme previsto dal regolamento per la navigazione aerea dello Stato sorvolato; dovrà inoltre atterrare fuori della zona vietata, al più presto possibile, in uno dei più vicini aeroporti dello Stato stesso.

Art. 5.

Gli aeromobili dovranno essere muniti di segni distintivi chiaramente visibili, e che permetteranno di constatare la loro identità durante il volo (marche di nazionalità e di immatricolazione). Dovranno inoltre lasciar riconoscere l'indicazione del nome e del domicilio del proprietario.

Gli aeromobili dovranno essere muniti del certificato di immatricolazione e di navigabilità, e di tutti gli altri documenti prescritti, nel loro paese di origine, per la navigazione aerea.

Tutti i membri dell'equipaggio che esplicheranno sull'aeromobile una attività sottoposta, nel loro paese di origine, ad una autorizzazione speciale, dovranno essere provvisti dei documenti prescritti nel loro paese di origine per la navigazione aerea, e specialmente dei brevetti e delle licenze regolamentari.

Gli altri membri dell'equipaggio dovranno essere muniti di documenti comprovanti la loro occupazione a bordo, la loro professione, la loro identità e la loro nazionalità.

I certificati di navigabilità, i brevetti di abilitazione e le licenze rilasciati o resi validi dall'una delle Alte Parti contraenti per l'aeromobile o l'equipaggio, saranno validi, presso l'altro Stato, allo stesso titolo dei corrispondenti documenti, rilasciati o resi validi dallo Stato stesso.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si riserva il diritto di non riconoscere, per la navigazione aerea al disopra del proprio territorio, i brevetti di abilitazione e le licenze rilasciati ad un suo cittadino dall'altra Parte contraente.

L'equipaggio ed i viaggiatori, finchè non sarà intervenuta convenzione in contrario, dovranno essere muniti dei documenti obbligatori secondo le prescrizioni in vigore per il traffico internazionale.

Art. 6.

Gli aeromobili appartenenti ad una delle Alte Parti contraenti non potranno essere provvisti di apparecchi di radiocomunicazione, al disopra del territorio dell'altra Parte contraente, se non quando ciò sia permesso dai due Stati contraenti. Tali apparecchi saranno usati soltanto da persone dell'equipaggio provviste di una autorizzazione speciale rilasciata a questo scopo dal loro Stato di origine.

Le due Parti contraenti si riservano il diritto di emanare regolamenti relativi alla installazione obbligatoria di apparecchi di radiocomunicazione a bordo degli aeromobili, per ragioni di sicurezza.

Art. 7.

Gli aeromobili, i loro equipaggi ed i viaggiatori, non potranno trasportare armi, munizioni, gas nocivi, esplosivi, colombi viaggiatori, nè apparecchi fotografici senza autorizzazione dello Stato sorvolato.

Art. 8.

Gli aeromobili che trasportano passeggeri e merci dovranno essere muniti di una lista nominativa dei passeggeri e, per le merci, di un manifesto contenente la descrizione, in natura ed in quantità, del carico, nonchè delle necessarie dichiarazioni doganali.

Se, all'arrivo di un aeromobile, è rilevata una divergenza fra le merci trasportate ed i documenti sopra menzionati, le autorità doganali del porto di arrivo dovranno mettersi direttamente in rapporto con le autorità doganali competenti dell'altro Stato contraente.

Il trasporto di effetti postali sarà regolato direttamente fra le Amministrazioni postali dei due Stati contraenti, per mezzo di accordi speciali.

Art. 9.

Alla partenza ed all'atterraggio, ogni Stato contraente potrà fare visitare sul proprio territorio, dalle autorità competenti, gli aeromobili dell'altro Stato, e fare esaminare i certificati e gli altri documenti prescritti.

Art. 10.

Gli aeroporti aperti al servizio della navigazione aerea pubblica saranno accessibili agli aeromobili dei due Stati. Questi potranno servirsi ugualmente dei servizi di informazione meteorologica, di collegamento radioelettrico e di sicurezza per il volo. Le eventuali tasse (tasse di atterraggio, di ricovero, ecc.) saranno eguali per gli aeromobili nazionali e per quelli appartenenti all'altro Stato.

Art. 11.

Gli aeromobili provenienti da uno degli Stati contraenti, o partenti alla volta di esso, dovranno effettuare l'atterraggio o la partenza soltanto in uno degli aeroporti aperti

alla navigazione aerea pubblica e classificati come aeroporti doganali, con servizio di controllo dei passaporti, e cioè senza alcun atterraggio intermedio tra la frontiera e l'aeroporto. In casi speciali, le autorità competenti potranno autorizzare la partenza o l'arrivo su altro aeroporto, nel quale saranno effettuate le operazioni doganali ed il controllo dei passaporti. Il divieto di atterraggi intermedi si applica ugualmente a tali casi speciali.

In caso di atterraggio forzato fuori dagli aeroporti previsti al comma 1°, il comandante dell'aeromobile, l'equipaggio ed i passeggeri dovranno uniformarsi alla regolamentazione nazionale vigente in materia di dogana e passaporti.

Le due Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente la lista degli aeroporti aperti alla navigazione aerea pubblica. Tale lista definirà quali, fra detti aeroporti, sono classificati tra gli aeroporti doganali. Ogni modifica apportata a tale lista, ed ogni restrizione, anche temporanea, del diritto di servirsi di uno degli aeroporti, dovranno essere comunicate immediatamente all'altra Parte contraente.

Art. 12.

Le frontiere delle due Alte Parti contraenti potranno essere sorvolate solo sui punti che saranno fissati dallo Stato interessato.

E' fin da ora convenuto che tutte le zone della frontiera, sulle quali una delle Parti contraenti autorizza il transito dei propri aeromobili nazionali o degli aeromobili di altra nazionalità, saranno aperte, senza altra formalità, al transito degli aeromobili appartenenti all'altra Parte contraente.

Art. 13.

E' proibito il gettito di altra zavorra, che non sia di sabbia fina o di acqua.

Art. 14.

Durante il volo, non potranno essere gettati o abbandonati in altro modo, oltre la zavorra, se non materie od oggetti per i quali sia stata accordata autorizzazione speciale da parte dello Stato sorvolato.

Art. 15.

Per tutte le questioni di nazionalità, connesse con l'applicazione della presente Convenzione, è stabilito che gli aeromobili hanno la nazionalità dello Stato sul registro del quale sono regolarmente immatricolati.

Un aeromobile può essere immatricolato presso uno dei due Stati soltanto se appartiene per intero a cittadini aventi la nazionalità di esso Stato. Se l'aeromobile appartiene ad una Società, questa, qualunque sia la sua forma, dovrà soddisfare a tutte le condizioni richieste dalla legislazione italiana o dalla legislazione germanica per essere considerata, rispettivamente, come società italiana o come società germanica.

Art. 16.

Le due Alte Parti contraenti scambieranno fra di loro, mensilmente, una lista delle inscrizioni e delle radiazioni effettuate sul rispettivo registro aeronautico nel mese precedente.

Art. 17.

Ogni aeromobile che entri o transiti nell'atmosfera di uno dei due Stati contraenti, e che vi effettui soltanto gli atterraggi o fermate ragionevolmente necessarie, potrà sottrarsi al sequestro per contraffazione di un brevetto, disegno o modello, mercè il deposito di una cauzione il cui ammontare, in mancanza di accordo amichevole, sarà stabilito nel più breve termine dall'autorità competente del luogo dove il sequestro dovrebbe essere eseguito.

Art. 18.

Gli aeromobili appartenenti ai due Stati contraenti avranno diritto, per l'atterraggio, e specialmente in caso di pericolo, agli stessi provvedimenti di assistenza degli aeromobili nazionali.

Il salvataggio degli aeromobili perduti in alto mare sarà regolato, salvo convenzione contraria, dai principî del diritto marittimo risultanti dalle convenzioni internazionali in vigore, o, in mancanza, dalla legge nazionale di chi effettua il salvataggio.

Art. 19.

Le due Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente tutte le prescrizioni relative alla navigazione aerea, in vigore nei rispettivi territori.

Art. 20.

I particolari di applicazione della presente Convenzione saranno regolati, ogni qualvolta ciò sarà possibile, per mezzo di intese dirette fra le Amministrazioni competenti delle due Parti contraenti (specialmente per quanto riguarda le formalità doganali).

Ogni contestazione relativa alla applicazione della presente Convenzione, che non abbia potuto essere composta amichevolmente per la via diplomatica ordinaria, sarà regolata giusta le disposizioni contenute nel trattato italo-germanico di conciliazione e di arbitrato del 29 dicembre 1926.

Art. 21.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà, in ogni istante, denunciare la presente Convenzione, con un preavviso di dodici mesi.

Art. 22.

La presente Convenzione dovrà essere ratificata; le ratifiche saranno scambiate a Berlino nel più breve termine possibile.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in doppio originale, italiano e tedesco.

Berlino, li 20 maggio 1927.

ALDROVANDI
STRESEMANN.

(L. S.).

PROTOCOLLO AGGIUNTO.

1. Le Parti contraenti sono d'accordo per riconoscere che il trattamento della nazione più favorita convenuto nell'articolo 1, comma 3°, della presente Convenzione, non si estende alle concessioni che una delle Parti contraenti stipula, mediante una Convenzione, con un terzo Stato allo scopo di pareggiare l'imposizione di tasse all'interno e all'estero, specialmente per prevenire una doppia tassazione.

2. Non sono da considerarsi come materie combustibili ai sensi dell'art. 2, comma 3°, quelle che sono cedute all'interno dall'aeromobile oppure sono impiegate per voli esclusivamente interni.

Berlino, li 20 maggio 1927.

ALDROVANDI.
STRESEMANN.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione 361.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2704.

Riconoscimento, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio irriguo di Gemona.

N. 2704. R. decreto 3 novembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, agli effetti del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio irriguo di Gemona, con sede in Gemona (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 362.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 49.

Fusione della Cassa di risparmio di Gualdo Tadino con quella di Perugia.

N. 49. R. decreto 12 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Gualdo Tadino con quella di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 363.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 50.

Fusione del Monte di pietà di Bra con la Cassa di risparmio di Bra.

N. 50. R. decreto 5 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione del Monte di pietà di Bra con la Cassa di risparmio di Bra.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 364.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 51.

Fusione della Cassa di risparmio di Ficarolo con quella di Rovigo.

N. 51. R. decreto 5 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Ficarolo con quella di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 365.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 52.

Fusione della Cassa di risparmio di Civitella Casanova con quella di Loreto Aprutino.

N. 52. R. decreto 12 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, si provvede per la fusione della Cassa di risparmio di Civitella Casanova con quella di Loreto Aprutino.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1928.

Autorizzazione alla Società anonima « Credito italiano » ad istituire una propria filiale in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto d'emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Credito italiano », con sede in Milano è autorizzata ad istituire una propria filiale in Milano (zona di via Solferino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1928.

Nuove disposizioni pel funzionamento della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1880, il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2254, recanti provvedimenti per la Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina;

Considerato che il debito della Camera agrumaria, garantito dalle rimanenze di citrato di calcio e di agrocotto esistenti nei magazzini camerali al 1° dicembre 1923, da L. 83,218,983.04 si è ridotto al 1° dicembre 1927 a lire 27,122,924.16;

Considerato che tale debito residuo, ai termini dell'art. 5 del citato R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, deve essere ammortizzato nel termine massimo decorrente dal 1° dicembre 1923 a tutto il 30 novembre 1938;

Ritenuta la opportunità di mutare, nell'interesse dell'industria agrumaria, il piano di ammortamento previsto dal

primo comma di detto articolo e di regolare le vendite delle rimanenze della merce esistenti al 1° dicembre 1927 presso la Camera agrumaria, in conformità della mutata situazione economico-finanziaria dell'Istituto;

Determina:

Art. 1.

Il piano di ammortamento delle passività della Camera agrumaria residuanti al 1° dicembre 1927, nella somma di L. 27,122,924.16, e garentite dalle rimanenze di citrato di calcio di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, che alla stessa data 1° dicembre 1927 si adeguavano a tonnellate 10.258,984, sarà compilato dalla Camera agrumaria, e sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia nazionale, con i criteri di cui in appresso.

Il predetto debito residuo al 1° dicembre 1927 dovrà essere ammortizzato nel termine massimo di 11 anni, ossia dal 1° dicembre 1927 al 30 novembre 1938, con una quota annua costante corrispondente ad un undicesimo del debito stesso, compresi capitale ed interessi scalari, con le modalità stabilite dai citati R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2314, R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1880, e R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2254.

Art. 2.

Le rimanenze di citrato di calcio di cui al precedente articolo, esistenti al 1° dicembre 1927, saranno vendute fino a concorrenza dei sette decimi della loro consistenza complessiva alla data stessa.

Dei predetti sette decimi, la Camera agrumaria potrà venderne in ciascun esercizio camerale una quota non inferiore ad un settimo e non superiore ad un quarto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1927.
Proroga della validità del decreto Ministeriale 15 febbraio 1927 che istituisce premi a favore di cittadini italiani che catturino ed uccidano delfini.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1927 - Anno V, registrato alla Corte dei conti addì 26 febbraio 1927, che istituisce premi a favore dei cittadini italiani che catturino ed uccidano delfini;

Ritenuta la necessità di continuare la lotta contro i detti cetacei;

Decreta:

Articolo unico.

La validità del decreto Ministeriale 15 febbraio 1927 - Anno V, citato nelle premesse, è prorogata al 31 dicembre 1928.

I premi da corrispondersi durante l'anno 1928 saranno pagati coi fondi già impegnati nel capitolo 114 resti del bilancio di questo Ministero, per l'esercizio in corso, in base al decreto Ministeriale predetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Bastiancich di Antonio, nato a Trieste il 2 dicembre 1878 e residente a Trieste, via Scuola Nuova, n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bastiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bastiancich è ridotto in « Bastiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ester di Francesco, nata il 2 maggio 1906, figlia;
2. Fernanda di Francesco, nata il 12 aprile 1908, figlia;
3. Sabina di Francesco, nata il 21 febbraio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lorenzo Bencich fu Lorenzo, nato a Trieste il 1° agosto 1893 e residente a Trieste, via Giuliani, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Bencich è ridotto in « Benci »

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Bencich nata Biekar fu Andrea, nata il 12 gennaio 1896, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Bonacich fu Nicolò, nato a Trieste l'8 maggio 1872 e residente a Trieste, via Tiziano Vecellio, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bonacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Bonacich è ridotto in « Bonacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elena Bonacich nata Massari fu Lorenzo, nata il 18 agosto 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 2 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato in data 23 gennaio 1928 all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 2, portante modificazioni alle circoscrizioni provinciali di Pistoia e di Lucca.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota n. 338 del 27 gennaio 1928 (VI), ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2579, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1928, n. 12, che apporta modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali.

Agli effetti dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il 20 gennaio 1928, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2557, che modifica il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 2591, istituente l'imposta sulla fabbricazione e l'importazione delle cartine e tubetti per sigarette.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 30 gennaio 1928 - Anno VI

Francia	74.26	Belgrado	33.35
Svizzera	363.72	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.075	Albania (Franco oro)	365.65
Olanda	7.63	Norvegia	5.03
Spagna	322.10	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.633	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.502	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.665	Danimarca	5.06
Praga	56.05	Rendita 3,50 %	73.95
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	68.25
Peso argentino Oro	18.40	Rendita 3 % lordo	43 —
Peso argentino Carta	8.095	Consolidato 5 %	83.55
New York	18.891	Littorio 5 %	83.15
Dollaro Canadese	18.86	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.10
Oro	364.51		

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio speciale per la bonifica dello Stagno Vindicari, in provincia di Siracusa.

Con R. decreto 15 gennaio 1927, n. 8668, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1928 al registro 1, foglio 399, è stato costituito il Consorzio speciale per la bonifica dello Stagno Vindicari, in provincia di Siracusa.

A far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente sono stati chiamati i signori cav. Valenti Giuseppe fu Salvatore, cav. avv. Loreto Vittorino, comm. Falbo Salvatore.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.